

www.expartecreditoris.it

**Tribunale Ordinario di Verona
Sezione terza civile**

Il Giudice Dott. Massimo Vaccari ha emesso la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

Nel procedimento ai sensi degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. promosso da:

TIZIA

RICORRENTE

CONTRO

SOCIETA' ALFA S.R.L.

RESISTENTE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23/02/2021

RILEVATO CHE

TIZIA ha convenuto in giudizio davanti a questo tribunale la **SOCIETA' ALFA S.R.L.** per sentirla condannare al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, che ha assunto di aver subito a seguito delle illecite segnalazione a sofferenza del proprio nominativo, operata dalla resistente, presso la centrale rischi della banca d'Italia.u

Per meglio dar conto delle ragioni della propria domanda l'attrice ha dedotto che:

- in data 29 marzo 2010 aveva sottoscritto con la **BANCA S.p.A.** un finanziamento chirografario per consolidamento del debito dell'importo di euro 11.419,04;
- il debito generato da tale rapporto era stato oggetto di transazione con la **SOCIETA' ALFA S.R.L.**, alla quale essa ricorrente aveva dato esecuzione con l'emissione di una cambiale dell'importo di euro 4500,00 a saldo e stralcio della propria posizione;
- in seguito, e per la precisione in data 8 aprile 2019, la ricorrente aveva sottoscritto un preliminare di compravendita per l'acquisto di un immobile ad uso abitativo e, al momento di richiedere la concessione di un mutuo ipotecario dell'importo di almeno euro 64.000,00, che le era necessario per acquisire la provvista utile per la predetta operazione immobiliare, aveva appreso dall'istituto di credito, al quale si era rivolta (filiale di **OMISSIS**), della presenza di una segnalazione a sofferenza a proprio carico in relazione al predetto debito.

La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alla domanda avversaria e chiedendone il rigetto.

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti il rilievo, sollevato dalla resistente, di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse ad agire di **TIZIA** è palesemente infondato atteso che la ricorrente ha agito per ottenere il risarcimento dei danni che assume di aver subito a seguito della illecita segnalazione del proprio nominativo in centrale rischi cosicché, in tale prospettiva, risulta irrilevante la circostanza, pacifica in causa, che tale segnalazione non fosse più presente nella suddetta banca dati al momento della introduzione del giudizio.

Venendo al merito, è opportuno innanzitutto precisare che è incontestato che la ricorrente abbia definito in via transattiva il proprio debito nei confronti della resistente, con le modalità e secondo la tempistica indicate in ricorso.

Per opporsi all'accoglimento della domanda la resistente ha sostenuto, testualmente, che "l'estinzione mediante pagamento a saldo e stralcio di quanto dovuto non comporta la cancellazione della segnalazione del debitore presso la centrale rischi atteso che rimane traccia del passaggio a perdita della parte transatta".

Orbene, tale affermazione è senza dubbio corretta perché corrisponde a quanto prevede la Circolare della Banca d'Italia sul funzionamento della Centrale Rischi (n. 139 del 11 febbraio 1991) a fronte della predetta evenienza.

Infatti il par. 5.5 del capitolo II, sez. 2 della predetta circolare prevede che: “Devono essere segnalati nella categoria di censimento sofferenze - crediti passati a perdita i crediti in sofferenza che l'intermediario, con specifica delibera, ha considerato non recuperabili o per i quali non ha ritenuto conveniente intraprendere i relativi atti di recupero. Confluiscono nella categoria anche le frazioni non recuperate dei crediti in sofferenza che hanno formato oggetto di accordi transattivi con la clientela, (la sottolineatura è dello scrivente) di concordato preventivo o di concordato fallimentare remissorio, i crediti a sofferenza prescritti e quelli oggetto di esdebitazione.”

Il successivo periodo della stessa norma stabilisce che: “La segnalazione non è più dovuta dalla rilevazione successiva a quella in cui il credito è stato interamente passato a perdita ovvero è stata rimborsata la parte non passata a perdita”.

Ciò detto deve però anche evidenziarsi che la resistente, nel caso di specie, non ha osservato la succitata prescrizione.

Infatti, come risulta dall'estratto della visura della centrale rischi prodotto dalla ricorrente, la **SOCIETA' ALFA S.R.L.** ha mantenuto la segnalazione a sofferenza a carico della **TIZIA** fino ad aprile 2019 e ha provveduto ad aggiornare la sua posizione, inserendola nella sezione informativa relativa a “sofferenze – crediti passati a perdita”, solo a partire dalla rilevazione successiva (maggio 2019).

Invece, poiché la transazione con la ricorrente aveva previsto l'estinzione del debito mediante un pagamento in un'unica soluzione, la **SOCIETA' ALFA S.R.L.** avrebbe dovuto operare tale aggiornamento fin dal momento del pagamento, che aveva coinciso anche con il momento del passaggio a perdita della parte del debito della **TIZIA** che, in base a quanto previsto nel medesimo accordo, non era stata soddisfatta.

La segnalazione a sofferenza avrebbe potuto essere protratta fino all'estinzione del debito se fosse stato stipulato un piano di rientro che avesse previsto una parziale remissione del debito poiché, a fronte di tale diversa ipotesi, l'ammontare della segnalazione avrebbe dovuto essere progressivamente ridotto degli importi oggetto dei pagamenti parziali mentre la parte, per la quale fosse stata convenuta la parziale remissione, avrebbe dovuto essere passata a perdita.

Pertanto la segnalazione a sofferenza del nominativo della **TIZIA**, protrattasi da giugno 2017 (si tratta della prima rilevazione dalla quale essa risulta, sulla base della visura prodotta dalla ricorrente) fino ad aprile 2019 è stata illegittima.

Va anche disatteso l'assunto implicitamente espresso dalla resistente che la diversa segnalazione (categoria delle sofferenze-crediti passati a perdita), a cui essa avrebbe dovuto provvedere, sia equiparabile ad una segnalazione a sofferenza poiché essa indica un mutamento significativo della natura del debito del soggetto segnalato che appunto viene qualificato come non più recuperabile (nel caso di specie nella segnalazione di aprile 2019, la prima corretta come si è detto, è stato precisato che la perdita, derivante dalla predetta transazione, non rinveniva da cessione).

Va anche chiarito che una simile evidenza avrebbe potuto costituire solo uno degli elementi sintomatici di una situazione di sofferenza poiché essa, stando al par. 1.5. cap. II della circolare della Banca d'Italia, “implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente”, cosicché, a fronte di essa, la resistente avrebbe dovuto allegare di aver

reiterato la segnalazione a sofferenza sulla scorta di tale valutazione, precisando anche quali sarebbero stati gli elementi che l'avevano fondata.

E' opportuno infatti rammentare che, ai fini della segnalazione a sofferenza, l'intermediario è tenuto a operare una valutazione complessiva dell'esposizione debitoria del cliente, finalizzata a verificare se quest'ultima possa considerarsi alla stregua di una stabile e consolidata incapacità di costui di onorare i propri debiti.

Tutto ciò detto in punto di *an* della responsabilità della resistente, e passando al *quantum* della pretesa attorea, deve escludersi che la **TIZIA** abbia fornito la benchè minima prova di aver subito il danno patrimoniale lamentato, che ha indicato nella perdita dell'importo oggetto del finanziamento.

Sul punto meritano infatti di essere condivise le obiezioni della convenuta secondo cui, dalla risposta data alla ricorrente dall'istituto di credito al quale ella si era rivolta per ottenere un finanziamento, si evince chiaramente che la liberatoria dalla segnalazione non avrebbe assicurato con certezza l'esito favorevole della pratica.

Peraltro, a prescindere da tali considerazioni, deve osservarsi che l'importo che la ricorrente avrebbe potuto ottenere a titolo di finanziamento avrebbe comunque dovuto essere restituito cosicché l'impedimento al conseguimento di esso non avrebbe comunque potuto considerarsi un pregiudizio per essa.

Avrebbe invece potuto esserlo un tasso debitorio di entità maggiore che ella avrebbe dovuto corrispondere a fronte della evidenza della segnalazione a sofferenza.

All'attrice spetta invece il ristoro del danno non patrimoniale subito per effetto della condotta illecita della convenuta e qualificabile come danno alla immagine o alla reputazione.

Sul punto occorre evidenziare che nella giurisprudenza di legittimità si è recentemente consolidato l'indirizzo che esclude che il danno, sia patrimoniale che non patrimoniale, possa essere considerato *in re ipsa*, quale conseguenza automatica di una segnalazione illegittima da parte della Banca, dovendo invece essere allegato e provato (anche per presunzioni) da parte di chi ne chiede il risarcimento **lo specifico pregiudizio subito**, ossia la lesione alla reputazione personale e commerciale (vedi Cass. civ. Sez. VI - 3 Ord., 28/03/2018, n. 7594 sul danno da illegittima segnalazione alla Centrale Rischi; Cass. civ. Sez. III Ord., 06/12/2018, n. 31537 sul danno da illegittimo protesto dove la Corte ha ribadito che "Il danno infatti consiste non nella lesione d'un diritto, ma nelle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate. Una lesione di diritto od interesse, dalle quali non siano derivate perdite patrimoniali o sofferenze morali, non fa sorgere alcun diritto al risarcimento, perché non esiste alcuna perdita da risarcire.").

Alcune decisioni hanno chiarito come il danno alla reputazione possa essere provato in via presuntiva sulla base di determinate circostanze di fatto, purché le allegazioni siano state adeguate e complete, perché in difetto di esse, il ricorso alle presunzioni darebbe in concreto vita ad un automatismo tra illegittimità della segnalazione e sussistenza del danno che, appunto per la natura di danno-conseguenza, deve essere ripudiato (vedi da ultimo Cass. civ. Sez. I Ord., 08/01/2019, n. 207, Cass. Sez II, 15 aprile 2015, n. 7661).

Giova evidenziare come l'ultima pronuncia citata ha indicato, quali circostanze che possono essere allegate dal danneggiato e dalle quali è possibile desumere il danno in caso di illegittimo protesto: la durata della pubblicazione del protesto, la presenza o meno di rettifica, i dettagli dell'eventuale difficoltà di accesso al credito, l'eventuale contrazione dell'attività economica, nonché qualsiasi elemento atto a desumere l'effettivo discredito del buon nome dell'imprenditore in termini di gravità della lesione e non futilità del danno.

A ben vedere allora la questione in esame va ricondotta a quella degli oneri di specifica allegazione del danneggiato che, nel caso di specie, hanno ad oggetto quantomeno la durata e l'ambito oggettivo e soggettivo della segnalazione.

Del resto opinando diversamente si graverebbe il danneggiato di una *probatio diabolica*, quale quella di dimostrare le ripercussioni della segnalazione che non sono percepibili oggettivamente, ovvero l'esistenza di un suo stato di disagio, di patema, di sofferenza conseguente alla vicenda che però non è passibile di una prova per testi in quanto valutativa (nonostante il diverso avviso di una pronuncia della Cassazione in tema di risarcimento del danno non patrimoniale per violazione dell'art. 15 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. codice della privacy - Cass. sez. VI, 26/09/2013, n. 22100 che ha ritenuto possibile una simile prova).

Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha offerto concreti elementi di fatto dai quali desumere, in via presuntiva, il lamentato danno alla propria reputazione, avendo documentato che la segnalazione a sofferenza era stata effettivamente rilevata da un soggetto ulteriore rispetto a quello che l'aveva segnalato, ovvero la **Banca OMISSIS**, alla quale si era rivolta per ottenere il finanziamento.

Tale pregiudizio può essere determinato in via equitativa, tenuto conto della durata della segnalazione (poco meno di due anni), in Euro 2.000,00, e su tale importo, trattandosi di credito di valore, spettano gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data del 1 giugno 2017 a quella del 1 aprile 2019. Sull'importo così risultante spettano anche gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, penultimo comma, c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione a quella del saldo effettivo.

Le spese di lite vanno poste senza dubbio a carico della resistente, in applicazione del criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo sulla base dei valori medi di liquidazione previsti dal d.m. 55/2014 per le due fasi in cui si è svolto il giudizio, avendo riguardo al valore del *decisum*.

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, condanna la convenuta a corrispondere alla ricorrente la somma di Euro 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del 1 giugno 2017 a quella del 1 aprile 2019 e sull'importo così risultante gli interessi al tasso di cui all'art. 1284, penultimo comma, c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione a quella del saldo effettivo;

condanna altresì la resistente a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida nella somma di euro 810,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % sulla somma dovuta per compenso ed euro 259,00 a titolo di ripetizione del contributo unificato, Iva e Cpa.

Verona 23/04/2021

Il Giudice Unico

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*